

# ODCEC DI TORINO GRUPPO DI LAVORO CONTENZIOSO BANCARIO



## LA PRESCRIZIONE: PROBLEMATICHE TECNICHE

*Ver.Lug.2018*

*A cura del Dott. Ermanno Garola*

### LA SENTENZA N. 24418/2010

La **Sentenza di Cassazione SS.UU. 2 dicembre 2010, n. 24418**, ha sostanzialmente affermato due principi :

- a) il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto corrente;
- b) il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria, decorre dalla data di annotazione in conto.

In linea generale, siccome l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio ed è onere del soggetto interessato ad avvantaggiarsene dedurne e provarne gli elementi costitutivi, se ne deduce che l'interesse a dimostrare la ricorrenza della natura solutoria delle rimesse annotate in conto corrente, riguarda normalmente la banca che, relativamente alle rimesse intercorse prima del decennio antecedente la notifica della citazione, potrà validamente eccepire la prescrizione delle somme chieste in ripetizione dal Cliente, indicandone puntualmente importo e data di annotazione<sup>1</sup>.

---


<sup>1</sup> Quest'ultima affermazione è attualmente oggetto di un contrasto giurisprudenziale tra Sez. I e Sez. VI della Cassazione.

# INQUADRAMENTO DEGLI ASPETTI TECNICI DELLA PRESCRIZIONE NEL CONTO CORRENTE



# Eccezione di prescrizione

Sono presenti in giurisprudenza due orientamenti:



La Cassazione S.U. n. 24418/2010 non si era occupata delle questione, limitandosi ad indicare i concetti di rimessa.

La presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse è stata introdotta dalla Sentenza di Cassazione Civile Sezione I n. 4518/2014<sup>2</sup>.

## A favore dell'eccezione specifica

### - Sentenza di Cassazione Civile n. 20933/2017:

*«Qualora l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca (...) di allegare e provare quali sono invece le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/14); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio (...), il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori»*

### - Sentenza di Cassazione Civile, Sez. I, n. 28819/2017:

*«non compete tuttavia al correntista l'allegazione della mancata effettuazione di tali versamenti, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato, formata esclusivamente dall'illegittimo computo degl'importi annotati in conto per interessi e CMS, e non implicante necessariamente la contestazione dei movimenti che ne hanno causato l'addebito (i quali possono ben essere ritenuti dal correntista effettivamente esistenti e correttamente contabilizzati), ma solo quella delle partite periodicamente iscritte al predetto titolo.*

*Incombe invece sulla Banca che eccepisca la prescrizione del credito l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie (...) non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l'inerzia del creditore»*

### - Sentenza Corte d'Appello di Milano, Sezione I Civile, n. 651/2018:

*«secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (Cass. 4518/2014) le rimesse effettuate dal correntista si presumono ripristinatorie in virtù dello schema causale tipico del contratto in questione; dunque, la diversa*

<sup>2</sup> *“i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate”*

finalizzazione dei singoli versamenti, eventualmente solutoria, deve in concreto essere provata dalla parte che vi ha interesse, intendendo, per esempio, far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni e non dalla chiusura del conto.

*Ai fini della corretta attuazione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. ricade dunque sulla Banca il dovere di individuare le rimesse di natura solutoria e dunque la relativa annotazione, dalla quale sorge il diritto di ripetizione dell'eventuale indebito. Nella fattispecie in esame, non essendo stata fornita dalla Banca alcuna prova idonea a superare la presunzione del carattere ripristinatorio delle rimesse effettuate dal correntista, il motivo de quo non può essere accolto»*

- **Sentenza Corte d'Appello dell'Aquila, n. 84/2018:**

*“La Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (...) che «i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate” (Cass. 4518/2014).*

*Sempre la Suprema Corte ha recentissimamente (Cass. 20933/2017) ribadito che, qualora si verta in ipotesi di contratto di apertura di credito, “la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri individuando d'ufficio i versamenti solutori; infine chiarendo, con la recentissima pronuncia n. 28819/2017, che incombe sulla “Banca che eccepisca la prescrizione del credito l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza di rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l'inerzia del creditore che rappresenta il fatto costitutivo dell'eccezione”*

**A favore dell'eccezione generica**


- **Sentenza di Cassazione Civile, Sez. VI, n. 18581/2017 e Sentenza di Cassazione Civile, Sez. VI, n. 4372/2018:**

*“Deve considerarsi in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (...) e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dell'attore.*

*D'altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c..*

*Non si vede, dunque, per quale ragione la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dell'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare) quando nemmeno l'attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata.*

*Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione.”*



### **Elementi che un atto o una lettera devono contenere per essere considerati idonei ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione**

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c. ***“La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ...”***.

La **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16465/2017, pubblicata il 4 luglio 2017**, si è occupata degli elementi che un atto o una missiva devono contenere per essere considerati idonei ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione.

La Corte di Cassazione ha osservato che, secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di Legittimità:

*“in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto”*

(Cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 24656 del 3/12/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015)

### **La Mediazione**

**Sentenza del Tribunale di Torino dell'11.03.2015:**

*“In tema di prescrizione, la domanda di mediazione è da considerarsi valido atto interruttivo dei termini prescrizionali: sono da considerarsi quindi prescritte le competenze indebitamente annotate e pagate, tramite rimesse solutorie, più di dieci anni prima della presentazione della domanda.”*

### **La costituzione in mora del debitore**

Il codice civile, al quarto comma dell'art. 2943, menziona quale seconda causa di interruzione “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

La Corte di Cassazione civile, sez. lav., 16.04.2007, n. 9046 afferma a tal riguardo:

“l'atto di costituzione in mora”, che comunque “richiede la forma scritta”, è “idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione”.

Analogamente la Cassazione civile, sez. III 20.06.2011 n. 13488 il giudice supremo si esprime per la “idoneità di questo [telegramma o lettera raccomandata] a rappresentare valido atto interruttivo della prescrizione”.

### **Il riconoscimento di debito**

La normativa

#### **Codice Civile**

#### ***Art. 1988. Promessa di pagamento e ricognizione di debito.***

*La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.*

#### ***Art. 2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.***

*La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.*

Principio di diritto:

*«il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore».*



### **Fido da contratto**

Viene considerato fido solo quello provato da un valido contratto di affidamento prodotto agli atti.

### **Sentenza Tribunale di Bari, dott. Savino Gambatesa, n.2353 del 21 maggio 2015:**

*“Nelle azioni di ripetizione di indebito, la prova circa la sussistenza di un’apertura di credito incombe, per regola generale (art. 2697 cc), su chi intende far valere l’esistenza di tale contratto al fine di trarre le conseguenze a sé favorevoli e paralizzare così l’eccezione di prescrizione svolta dalla banca.*

*In mancanza della prova dell’affidamento, tutte le rimesse si presumono solutorie ed il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del singolo versamento.*

*La presenza di saldi passivi negli estratti conto nonché di addebiti in conto spese per gestione fido non consentono di valutare l’ammontare e l’epoca degli affidamenti, in maniera tale da accertare se i versamenti fossero effettuati su conto passivo o su conto scoperto, in quanto recante un saldo passivo tale da risultare comunque eccedente i limiti dell’affidamento.”*

### **Fido diversamento provato**

Viene considerato fido quello desumibile dalla documentazione in atti (estratti c/, Report Centrale Rischi, ecc.)

L’esistenza di una apertura di credito può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc.. (v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996 - Corte di Appello di Torino n. 902 del 3.5.2013).

### **Sentenza del Tribunale di Torino dell’11.03.2015:**

*“Ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie (intervenute extrafido) è necessario individuare il fido. La prova del fido può essere fornita non soltanto tramite il documento costitutivo (contratto), ma anche per il tramite di prove indirette che implicano, in modo univoco, riconoscimento da parte della banca dell’avvenuta concessione del fido. A tal fine costituiscono indizi utili a provare esistenza e entità del fido:*

- le evidenze degli estratti conto (tassi differenziati per scaglioni, etc.);
- la stabilità dell'esposizione debitoria, che ne evidenzia il carattere non occasionale (seppur non formalizzato o "di fatto");
- la mancata segnalazione negli anni in Centrale Rischi per sconfino o sofferenza."

### **Fido di fatto**

Si considera fido quello coincidente con il massimo scoperto.

### **Sentenza di Cassazione n. 3903 del 17.02.2011:**

*"Secondo giurisprudenza consolidata la pattuizione relativa alla trasformazione del conto in apertura di credito può realizzarsi anche per facta concludentia (tra le altre, Cass. n. 14470/2005); nella specie – chiarisce il giudice a quo – già una clausola del contratto di conto corrente prevedeva le condizioni per l'apertura di credito e la concessione di continui sconfinamenti, protratti costantemente nel tempo, ha dato luogo al perfezionarsi di tale apertura".*

Vd. anche Cass. n. 85/2003, Cass. n. 3842/1996, Cass. n. 2752/1995.

### **Sentenza Corte Appello Torino n. 902 del 03.05.2013 elenca, quali prove indirette del fido:**

- la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale)
- l'entità del saldo debitore
- l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro
- la previsione di una commissione di massimo scoperto che notoriamente ha la funzione di retribuzione per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro
- la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida
- la mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi del rapporto
- la previsione ed applicazione di distinti tassi debitori («Fido ord.» etc.)

Si vedano anche: Trib. Pistoia n. 830 del 23/9/15; Trib. Napoli n. 17/2014; Trib. Milano ord. 8/04/2015; Trib. Alessandria 21.2.2015 RG 340/2011, Trib. Prato, ord. 18/02/16

### **Sentenza del Tribunale di Torino dell'11.03.2015:**

*"L'onere di provare l'entità (limite) del fido ricade sulla banca: in assenza di ciò, se è provata l'esistenza del fido, si può assumere come suo importo l'importo massimo concesso tempo per tempo dalla banca (fido di fatto, cfr. Corte Appello Torino 902/13). Tale orientamento è coerente con la pronuncia della Cassazione 4518/14 secondo cui le rimesse in conto hanno normalmente natura ripristinatoria."*

### **Sentenza Corte d'Appello di Torino n. 322 del 23.02.2012:**

*"Ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non potrebbe che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista", giacché intervenuta in costanza di affidamento, entro i limiti dello stesso e non con la funzione o la finalità, di soddisfare la pretesa della banca a vedersi restituire le somme date al correntista (credito che, in costanza del rapporto di conto corrente, non è scaduto e quindi non è esigibile), bensì quello, appunto, di ricostituire la misura dell'affidamento riutilizzabile, ampliando (di nuovo) la facoltà di indebitamento concessa dalla banca (nella specie senza un limite preciso contrattualmente determinato e precisamente individuato)".*

### **Sentenza Tribunale di Napoli n. 17 del 02.01.2014:**

*"Non è sufficiente far semplicisticamente discendere dalla mancanza di un contratto scritto di apertura di credito la assenza di fido, dovendosi, infatti, più correttamente far prevalere, a detta mancanza documentale, la circostanza concreta della dazione di credito, da parte dell'istituto a favore del correntista, evincibile anche per "facta concludentia": il così detto "fido di fatto".*

*E', in altre parole, la storia del conto corrente che dimostra se lo stesso è stato affidato. Allorquando si rilevi l'esistenza di una continua messa a disposizione di credito, laddove il correntista, abbia operato costantemente con saldo passivo, senza, tuttavia, che la banca abbia mai intimato il rientro, o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida,*



*segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi (come, in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare), ciò comprova che la Banca ha dimostrato di voler considerare il conto in questione non già propriamente scoperto, ma semplicemente passivo; e ciò sull'implicito ma univoco presupposto del riconoscimento di un affidamento in linea di puro fatto.”.*

### **Sentenza Tribunale di Milano n. 247 dell'11.01.2017:**

*definisce l'onere della prova in termini di eccezioni e contro eccezioni*

1. *la Banca che solleva l'eccezione è tenuta a fornire, ex art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi della vicenda estintiva del diritto, rappresentati da:*

- *decorrenza del termine*
- *allegazione dell'inattività del titolare del diritto di cui si discute*


2. *il correntista, in termini di contro-eccezione, dovrà provare che il conto era affidato e che le rimesse annotate non erano solutorie, bensì ripristinatorie.*

3. *la Banca, una volta acquisita la prova degli affidamenti, con controcontroeccezione dovrà dimostrare che gli affidamenti erano stati concessi fino a un determinato importo e che, pertanto, al di sopra di esso le rimesse assumono portata solutoria e fanno decorrere il termine prescrizione.*

### **Contraria**

### **Sentenza Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Macagno n. 1277 09.06.2017:**

*“Non può essere desunta l'esistenza di un contratto di affidamento mediante facta concludentia, dal comportamento di mera tolleranza assunto da una Banca in riferimento allo sconfinamento del correntista, atteso che tali contratti si considerano nulli per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam in materia di contratti bancari.”*



### Tutte le competenze

Quesito Tribunale di Torino – Dott. Enrico Astuni

#### 1. Prescrizione dell'azione di ripetizione.

1.3. Sono pagabili con rimessa solutoria **tutte le competenze** (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili sia agli utilizzi entro i limiti del fido, sia agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido.

La rimessa solutoria paga proporzionalmente (pro rata) competenze dovute ed indebite annotate nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa e ancora non pagate.

### Competenze maturate su saldo extrafido

#### Sentenza di Cassazione Civile n. 10941/2016:

L'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili.

Fondamentalmente, le operazioni di prelievo e versamento, all'interno dell'unitaria struttura del rapporto di conto corrente e bancario, non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca a fronte del quale il pagamento del cliente debba essere imputato in conto di interessi.

La sentenza delle S.U. 24418/2010 ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l'apertura di credito bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha

effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. Scoperto.

In aderenza a detti principi, potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito.

**Sentenza Corte d'Appello di Milano Pres. Marescotti - Rel. Bonaretti, n. 78 del 13.01.2016:**

*“Il CTU dovrà – anche in via alternativa rispetto ai conteggi già operati – effettuare un nuovo conteggio che escluda l'applicazione dell'art. 1194 c.c. tenuta conto della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che evidenzia come al fine di imputare a pagamento (di capitale o di interessi) una determinata somma occorre che il credito sia liquido ed esigibile e, quindi occorre che il creditore abbia la disponibilità del credito. Nell'ambito di un rapporto bancario le operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente, con la conseguenza che, nel corso dello svoglimento del rapporto non è possibile configurare un credito preesistente (liquido ed esigibile) della banca a fronte del quale il pagamento del cliente vada imputato in conto interessi.”*

**Sentenza Tribunale di Asti, Sezione civile, n. 730/2017 pubbl. il 12/09/2017, dott.ssa Marta Caineri:**

*“Riguardo alla duplice ipotesi di conteggio proposta dal perito, deve essere recepita quella di cui a pag. 79, in quanto coerente con la recente impostazione giurisprudenziale (Cass. 10941/16, Corte appello Milano, 78/16) che questo Giudice ritiene di condividere e che sostiene che, affinché possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1194 cc, secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per interessi e spese devono essere liquidi ed esigibili e che quindi, in subiecta materia, ricorrono simultaneamente i presupposti di esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito per il credito entro il fido.”*

**Arbitro Bancario Finanziario - COLLEGIO DI BARI - Decisione N. 14201 del 08 novembre 2017:**

*“Volgendo, infine, all'esame della questione concernente la imputazione dei pagamenti, ritiene il Collegio condivisibile la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui il rapporto di credito revolving è strutturalmente assimilabile ad una apertura di credito (art. 1842 c.c.), con la conseguenza che i pagamenti effettuati in sua costanza sono sottratti alla regola di cui all'art. 1194 c.c., di necessaria imputazione previa in conto interessi, questa presupponendo infatti « che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili» (cfr. Cass. Civ. 26.05.2016 n. 10941).*

*Chiaro risulta, in proposito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, contemplando la sola eccezione in cui il credito dell'istituto superi la linea di affidamento concessa (cfr. ancora Cass. Civ., n. 10941/16, cit), afferma costituire, per il resto, i versamenti effettuati dal cliente in corso del rapporto di apertura di credito, atti ripristinatori della disponibilità, non qualificabili come pagamenti; ciò per via del difettare, al momento della loro esecuzione, di un credito della banca scaduto ed esigibile, viceversa configurabile solo al momento del saldo finale, successivo alla chiusura del rapporto di finanziamento (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 02/12/2010, n. 24418).*

*Tale principio è stato esteso, da alcune decisioni dei Collegi territoriali di questo Arbitro, anche al credito ad uso rotativo, o revolving, sul presupposto che esso sarebbe caratterizzato da flessibilità di utilizzo e da possibilità di ricostituzione della disponibilità in ragione dei versamenti, così da replicare «caratteristiche strutturali e tipologiche dell'apertura di credito bancario», con conseguente non assoggettamento alla disciplina dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c.. Ne consegue che i versamenti del cliente sono da imputare interamente a capitale e che la remunerazione del finanziamento deve essere conteggiata separatamente (cfr. Coll. Napoli, decisioni n. 3934/16; n. 3724/14; n. 1796/2013, n. 1716/2011, n. 1043/11).”*



Esistono due orientamenti giurisprudenziali, strettamente connessi con il riparto dell'onere probatorio:

- a) Saldo banca: saldo desumibile dagli estratti conto periodicamente inviati al cliente.
- b) Saldo in linea capitale o ricalcolato: saldo ottenuto espungendo preliminarmente gli addebiti delle competenze (oggetto di contestazione).

### **Saldo Banca**

Chi segue questo criterio ritiene che agendo sul conto corrente rielaborato, depurandolo delle somme illegittimamente addebitate, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 c.c. che prevede che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

### **Sentenza Corte Appello di Torino n. 205 del 26.01.2017:**

*“Va ancora rilevato che il saldo iniziale (al 8/1/2000) dal quale effettuare il ricalcolo del conto va individuato, come sostenuto dall'appellante, nel saldo esposto dalla banca e non già nel saldo rettificato con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto; assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo”*

### **Sentenza Tribunale di Napoli Nord dell'11.01.2017:**

*“In definitiva, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario va determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, al tempo del versamento, il conto presenti, o meno, uno scoperto”*

Vd. anche Trib. Udine n. 1299/2016, Trib. Milano n. 14041/16, Trib. Modena n. 10/2016, Trib. Milano 29/07/14

### **Saldo Ricalcolato**


**Sentenza Tribunale di Asti, Sezione civile, n. 730/2017 pubbl. il 12.09.2017, dott.ssa Marta Caineri:**

*“L'impostazione seguita dal CTU, che ha individuato il saldo da confrontare con gli affidamenti nel cd “saldo disponibile rettificato” (ossia epurato degli addebiti illegittimamente effettuati giorno per giorno, nel corso del rapporto), appare del tutto condivisibile, in quanto tesa ad impedire che le poste attive e passive siano falsate da clausole nulle la cui applicazione creerebbe un saldo scoperto solo apparente, con conseguente confusione di interessi illegittimi e capitale (in senso conforme, la più recente giurisprudenza di merito: Trib. Lecce, 6.03.2017; Trib. Pavia, 20.09.2016; Trib. Alessandria, 21.02.2015; Trib. Ancona, 18.11.2014; Trib. Udine, 29.10.2013). Da ciò discende la superfluità della richiesta convocazione del perito a chiarimenti per il computo del cd “saldo disponibile banca” (ossia risultante dalle movimentazioni dell'estratto – conto).”*

**Tribunale di Verona, Dott. Pier Paolo Lanni, ordinanza del 28-29.12.2010**

*“Considerato che in effetti, sulla base dei principi espressi da tale sentenza, il problema della prescrizione si pone solo per i versamenti effettuati nel periodo precedente al decennio precedente la proposizione della domanda, purché effettuati con funzione solutoria, ossia in una condizione di superamento del fido accordato (con la precisazione che tale superamento deve essere valutato tenuto conto non già degli estratti conto allegati dalla banca, bensì delle risultanze del conto come ricalcolate dal CTU con l'esclusione degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e degli addebiti della CMS); considerato che tale accertamento presuppone una specifica allegazione della parte che solleva l'eccezione di prescrizione, circa la configurabilità in concreto di siffatti versamenti.”*

## PARAMETRI PER INDIVIDUARE LE RIMESE SOLUTORIE



## Procedura tecnica di verifica

Data	Movimento					Saldo Banca	Fido	Saldi extra fido	Versamenti rientro fido SOLUTORI	Progressivo Versamenti rientro fido SOLUTORI	Interessi + CMS + Spese progressivi	Interessi + CMS + Spese astrattamente ripetibili	PROGRESSIVO Interessi + CMS + Spese ripetibili
	Dare	Interessi	Com. Max Scoperto	Spese	Avere								
18/03/97	3.000.000				0	(67.198.406)							
25/03/97	2.000.000				0	(69.198.406)	30.000.000	39.198.406	0	0	0	0	0
28/03/97	300.000				0	(69.498.406)	30.000.000	39.498.406	0	0	0	0	0
28/03/97	221.000				0	(69.719.406)	30.000.000	39.719.406	0	0	0	0	0
28/03/97	6.714.265				0	(76.433.671)	30.000.000	46.433.671	0	0	0	0	0
29/03/97	1.100.000				0	(77.533.671)	30.000.000	47.533.671	0	0	0	0	0
31/03/97		2.895.163	694.227	244.500	0	(81.367.561)	30.000.000	51.367.561			3.833.890	3.833.890	3.833.890
31/03/97	6.478.390				0	(87.845.951)	30.000.000	57.845.951			3.833.890	3.833.890	3.833.890
31/03/97	4.149.816				0	(91.995.767)	30.000.000	61.995.767			3.833.890	3.833.890	3.833.890
01/04/97	10.000.000				0	(101.995.767)	30.000.000	71.995.767			3.833.890	3.833.890	3.833.890
01/04/97					31.000.000	(70.995.767)	30.000.000	40.995.767	31.000.000	31.000.000	3.833.890	0	0
01/04/97					23.795.850	(47.199.917)	30.000.000	17.199.917	23.795.850	54.79			
01/04/97	2.797.000				0	(49.996.917)	30.000.000	19.996.917	0	54.79			
01/04/97	2.850.000				0	(52.846.917)	30.000.000	22.846.917	0	54.79			
01/04/97	18.000				0	(52.864.917)	30.000.000	22.864.917	0	54.79			
04/04/97					6.107.913	(46.757.004)	30.000.000	16.757.004	6.107.913	60.90			
07/04/97	1.090.059				0	(47.847.063)	30.000.000	17.847.063	0	60.90			
07/04/97	4.345.000				0	(52.192.063)	30.000.000	22.192.063	0	60.90			
10/04/97	434.826				0	(52.626.889)	30.000.000	22.626.889	0	60.90			
10/04/97	456.960				0	(53.083.849)	30.000.000	23.083.849	0	60.90			
11/04/97	1.200.000				0	(54.283.849)	30.000.000	24.283.849	0	60.90			
11/04/97	3.500.000				0	(57.783.849)	30.000.000	27.783.849	0	60.90			
14/04/97	1.152.386				0	(58.936.235)	30.000.000	28.936.235	0	60.90			
15/04/97	5.600.000				0	(64.536.235)	30.000.000	34.536.235	0	60.90			
15/04/97	4.669.623				0	(69.205.858)	30.000.000	39.205.858	0	60.903.763	3.833.890	0	0
15/04/97	1.573.188				0	(70.779.046)	30.000.000	40.779.046	0	60.903.763	3.833.890	0	0
18/04/97	1.000				0	(70.780.046)	30.000.000	40.780.046	0	60.903.763	3.833.890	0	0
21/04/97					30.544.411	(40.235.635)	30.000.000	10.235.635	30.544.411	91.448.174	3.833.890	0	0
21/04/97	26.000				0	(40.261.635)	30.000.000	10.261.635	0	91.448.174	3.833.890	0	0
30/03/00	7.400				0	1.082.635	0	0	0	1.299.044.280	19.491.969	0	0
30/03/00	7.400				0	1.075.235	0	0	0	1.299.044.280	19.491.969	0	0
31/03/00	9.000				0	1.066.235	0	0	0	1.299.044.280	19.491.969	0	0
31/03/00		189.540	67.986	178.300	0	630.409	0	0	0	1.299.044.280	19.927.795	435.826	0
31/03/00	20.781.000				0	(20.150.591)	0	20.150.591	0	1.299.044.280	19.927.795	435.826	0
31/03/00					21.000.000	849.409	0	0	20.150.591	1.319.194.871	19.927.795	0	0
17/04/00	20.771.500				0	(19.922.091)	20.709.293	0	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
18/04/00					20.730.784	808.693	20.709.293	0	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
18/04/00	20.730.784				0	(19.922.091)	20.709.293	0	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
18/04/00	14.800				0	(19.936.891)	20.709.293	0	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
18/04/00	7.400				0	(19.944.291)	20.709.293	0	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
19/04/00	371.217				0	(20.315.508)	20.709.293	0	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
21/04/00	144.605				0	(20.460.113)	20.709.293	0	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
21/04/00	458.619				0	(20.918.732)	20.709.293	209.439	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
28/04/00	9.000				0	(20.927.732)	20.709.293	218.439	0	1.319.194.871	19.927.795	0	0
Totale (lire)		L. 10.746.301	L. 5.519.344	L. 3.662.150					L. 1.319.194.871		L. -		
Totale (euro)		€ 5.550,00	€ 2.850,50	€ 1.891,34					€ 681.307,29		€ -		

La formula esprime la differenza tra il fido ed il Saldo Banca

In presenza di un addebito di competenze la formula confronta l'ammontare delle competenze addebitate con le rimesse solutorie non ancora utilizzate: se le rimesse solutorie non utilizzate sono maggiori delle competenze addebitate queste ultime vengono considerate interamente pagate, viceversa l'eccedenza tra le competenze e le rimesse disponibili viene portata in avanti

In presenza di saldo extra fido la formula seleziona il minore tra il saldo extra fido della riga precedente e la rimessa



## SALDO DA CONSIDERARE

A meno di specifiche indicazioni contrarie nel Quesito, l'ordinamento dei movimenti deve essere condotto per **data disponibilità (data di effettiva disponibilità del correntista)**

Il saldo disponibile non coincide né con il saldo contabile né con il saldo per valuta.

Ecco le principali operazioni, suddivise per **data disponibilità**, che coincide a:

**V = VALUTA**

**C = DATA CONTABILE**

C/V	Descrizione	C/V	Descrizione
V	Generica (disp. valuta)	C	Addebito
C	Generica (disp. Operazione)	C	Bonifico in uscita
V	Gen. c/scalare	C	Addebito competenze
C	Accr. competenze	C	Prelevamento sportello
V	Versamento assegni	C	Saldo iniziale
C	Vers. ass. stessa banca	C	Giroconto dare
V	Vers. assegni circolari	C	Imposta bollo
C	Versamento contanti	C	Can. Intern. Bank.
V	Storno avere	C	Emissione assegno
V	Vers. ass. e valori terzi	C	Disp. fav. terzi
V	Disp. pres. effetti	C	Commissioni
V	Presentazione effetti	C	Spese trimestrali
C	Bonifico in entrata	C	Effetti insoluti
V	Effetti maturati	C	Assegno impagato
V	Assegno pagato	C	Prel. ass. interno
C	Estinzione anticipo	C	Effetti ritirati
C	Valori diversi	C	Carta credito
C	Passaggio sofferenza	C	Storno dare
C	Sconto avere	C	CMS
C	Giroconto avere	C	Comp. conto accessorio
		C	Altre spese



## CRITERI GENERALI NON DEROGABILI

### 1. è imputabile a pagamento delle competenze

#### **la sola quota di rimessa necessaria per rientrare entro fido**

(differenza tra saldo debitore e fido al momento in cui interviene la rimessa)

### 2. le rimesse sono

#### **imputabili solo a competenze illegittime:**

- se anatocismo illegittimo (sempre prima della Delibera CICR 9/02/00) allora l'intero importo delle competenze è illegittimo (quanto meno perché non dovevano essere addebitate in conto)
- se anatocismo legittimo, la rimessa paga solo la differenza tra le competenze originariamente addebitate dalla Banca e quelle legittime (ricalcolate «daQuesito»), ovvero la quota illegittima delle competenze

### 3. le rimesse sono imputabili

#### **solo a pagamento di competenze già addebitate (non solo maturate):**

una rimessa intervenuta il 10 aprile 2000 non potrà MAI pagare competenze addebitate il 30 giugno 2000.

## METODI DI RICALCOLO ERRATI

### PIU' UTILIZZATI DAI C.T.U.

#### Metodo favorevole alla Banca

Il CTU decide di non fare alcun caricamento dati del periodo soggetto a prescrizione, somma le competenze banca e somma i movimenti che intervengono extrafido; confronti i due importi totali e se le rimesse solutorie sono superiori alle competenze banca tutto viene considerato prescritto.

#### Sbagliato perché si perde l'effetto temporale

La rimessa interviene prima e non può pagare quello che avviene dopo.

#### Metodo favorevole al Correntista

Il CTU ricalcola tutto il periodo in questo modo:

$$\text{Recupero} = \text{Competenze Banca} - \text{Competenze Ricalcolate}$$

E da quel valore va a sottrarre l'importo delle rimesse solutorie, naturalmente fino al limite delle competenze banca.

#### Sbagliato perché in questo modo si capitalizza il recupero

## DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

### NEL CASTELLETTO DI SCONTO

Secondo la più consolidata dottrina e giurisprudenza le operazioni di castelletto di sconto o anticipo sbf non concorrono a determinare un fido rilevante ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.

E' pertanto necessario tenere distinta l'apertura di credito o fido di cassa dagli affidamenti di altra natura.

Infatto solo con il fido di cassa si viene a creare un'immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, il quale potrà effettuare rimesse ripristinatorie della provvista fino alla scadenza o revoca del contratto.

Per l'anticipo sbf o castelletto di sconto non si può invece parlare di ripristino della provvista, in quanto il credito, inizialmente erogato, diviene liquido ed esigibile solo alla scadenza del documento, senza che si crei una vera e propria disponibilità ripristinabile e riutilizzabile.

Il castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non attribuisce al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono esclusivamente fonte per la banca dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidatario presenterà.

Il credito inizialmente erogato si autoliquida alla scadenza dell'effetto sottostante.

La conseguenza è che la misura del castelletto di sconto non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della quantificazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie; anche nel caso in cui tra le due linee di credito (fido cassa e castelletto di sconto) esista un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente che riflette l'apertura di credito.

## **DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NELL'AZIONE PROMOSSA DAL FIDEIUSSORE**

Nel caso in cui sia il fideiussore ad agire nei confronti della Banca, si deve tenere conto che la natura delle rimesse effettuate in conto corrente è irrilevante.

La Banca non può eccepire l'azione di prescrizione delle rimesse annotate in conto corrente aventi funzione solutoria quando ad agire nei suoi confronti è il garante fideiussore.

L'obbligazione di garanzia del fideiussore diviene infatti esigibile solo nel momento in cui la banca richiede al correntista il pagamento del saldo debitorio finale, discendendone che la prescrizione decorre dalla richiesta di escussione della garanzia.

Allo stesso modo il diritto della banca di avvalersi della fideiussione prestata per l'apertura di credito in c/c, decorre dalla data in cui il debito è divenuto esigibile (Sentenza Cassazione Civile, sez. I, n. 5720 del 23.03.2004).

## DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

### NEL MUTUO

Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 1110 del 03.02.1994 e sentenza n. 1655 del 26.02.1985) la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori.

Con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.

Per il diritto di credito della banca, la prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso.

In considerazione della unitarietà dell'obbligazione di restituzione del capitale mutuato, seppure a mezzo di rimborso rateale, è da escludere che al contratto di mutuo sia applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale.

Al contratto di mutuo, al pari del contratto di conto corrente, rimane pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946.

### Il Quesito del Dott. Astuni

#### f) prescrizione della ripetizione di indebito

L'importo contabilmente a credito del correntista, risultante dal ricalcolo del saldo, deve essere ridotto delle somme bensì indebitamente annotate, ma per le quali è prescritta l'azione di ripetizione, ossia è decorso oltre un decennio dalla notifica della citazione (salvi atti interruttivi anteriori).

All'effetto della risposta al quesito si intendono pagate:

1. Le somme annotate su conto in saldo attivo alla data di esecuzione, con prescrizione decorrente dalla data medesima;
2. Le somme annotate a debito e pagate con rimessa successiva con funzione solutoria, ossia:
  - Su conto scoperto o affidato, ma in passivo oltre i limiti del fido;
  - A seguito di riduzione del fido, nei limiti della differenza tra il maggiore e il minor fido concesso, in entrambi i casi con prescrizione decorrente dalla data della rimessa solutoria.

Non si intendono pagamenti le rimesse su CC eseguite a riduzione dell'utilizzo del fido, né quelle che abbiano comportato il passaggio in utile del saldo del CC affidato.

#### 03) Fido non contrattualizzato

Ai fini della risposta ai quesiti il CTU consideri affidato il CC quando dalla documentazione in atti risulti l'esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad esempio dagli EC, dai riassunti scalari, dai report di centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto.

### *Note sulla prescrizione*

#### ***secondo la Sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418***

La rimessa acquisisce il carattere solutorio per un importo commisurato alla dimensione del credito liquido ed esigibile preteso dalla banca e, per l'art.1194 c.c., degli interessi e competenze maturati sullo stesso: **prima di ripianare il debito per capitale, il pagamento deve essere rivolto agli interessi.**

Nei rapporti bancari affidati l'esigibilità e liquidità di capitale e di interessi ricorre simultaneamente solo per il credito che deborda il fido e per gli interessi ad esso relativi, mentre tale simultaneità, per il credito entro il fido ed i relativi interessi, è differita all'estinzione del saldo di chiusura del rapporto o dell'apertura di credito.

Nell'analisi, secondo i criteri introdotti dalla Sentenza 24418/2010 e nel rispetto del Quesito del G.I., al CTU si presentano le seguenti scelte tecniche alternative, che si vanno ad esporre e spiegare in forma tabellare e grafica, con l'opzione (X) che si ritiene di adottare:

Condizioni			
Sulle rimesse	Sul fido	Sui termini prescritzionali	Sulle competenze pagabili
Quali rimesse possono assumere natura solutoria?	In assenza di contratto scritto, i conteggi vanno effettuati in ipotesi di fido nullo o utilizzando i limiti desunti dall'e/c?	Qual è la data di inizio del periodo soggetto a prescrizione?	Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie?

Sulle rimesse
Quali rimesse possono assumere natura solutoria?

<b>Saldo negativo extra fido</b>	Si considerano rimesse solutorie tutti i movimenti in Avere intervenuti con saldo negativo extrafido	
<b>Saldo negativo entro e extra fido</b>	Si considerano rimesse solutorie tutti i movimenti in Avere con saldo negativo entro e extrafido	
<b>Nessuna</b>	Nessuna rimessa ha carattere solutorio (fido di fatto=max scoperto)	
<b>Tutte</b>	Ogni movimento in Avere ha carattere solutorio	
<b>Saldo positivo/negativo extrafido</b>	Sono rimesse solutorie quelle intervenute in extrafido o con saldo positivo	<b>X</b>

**Sul fido**

In assenza di contratto scritto, i conteggi vanno effettuati in ipotesi di fido nullo o utilizzando i limiti desunti dall'e/c?

<b>Fido nullo</b>	In assenza di contratto scritto	
<b>Utilizzo del fido comunque provato</b>	Ad esempio dagli EC, dai riassunti scalari, dai report di centrale rischi agli atti, anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto	<b>X</b>

**Sui termini prescrizionali**

Qual è la data di inizio del periodo soggetto a prescrizione?

<b>Individuare la data del decennio prescrizionale</b>	Prima di tale data le competenze che risultino coperte da rimesse solutorie sono pagate e quindi non più ripetibili	<b>X</b>
Il decennio si individua in relazione alla data della prima contestazione alla Banca o, in assenza di questa, dalla notifica dell'atto di citazione		



## Sulle competenze pagabili

Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie?

<b>SALDO DA VERIFICARE</b>		
<b>Saldo disponibile rettificato</b>	Si tratta del saldo in linea capitale, depurato dalle competenze addebitate dalla banca, incrementato degli importi delle competenze coperte da rimesse solutorie (pagate e non ripetibili)	
<b>Saldo disponibile banca</b>	Si tratta del saldo comprensivo di capitale e competenze banca	<b>X</b>
<i>Entrambi i saldi sono ottenuti ordinando le operazioni secondo data disponibilità (principi delle rimesse bancarie)</i>		

<b>COMPETENZE PAGABILI</b>		
Bisogna stabilire quali competenze possano essere pagate dalle rimesse solutorie, distinguendo tra periodo prescritto e decennio		
<b>PERIODO PRESCRITTO</b>		
<b>Banca extra fido</b>	Competenze (interessi, CMS e spese) addebitate dalla banca relative all'extrafido (e pertanto liquide ed esigibili come il capitale extrafido)*	<b>xa</b>
<b>Banca entro/extra fido</b>	Tutte le competenze addebitate dalla banca	<b>xb</b>
<i>*Le spese extrafido sono determinate proporzionalmente ai numeri debitori entro/extrafido</i>		
Si potrebbe impostare gli stessi criteri anche relativamente alle competenze ricalcolate e non "banca", qualora si ritenessero pagabili solo le competenze legittime		
<b>ULTIMO DECENNIO</b>		
<b>Niente</b>		<b>X</b>
<b>Ricalcolate extra fido</b>		
<b>Ricalcolate entro/extra fido</b>		

<b>CONDIZIONI SUGLI INTERESSI CREDITORI</b>	
L'eventuale accredito degli interessi creditori costituisce una rimessa in avere, è necessario decidere se considerarla o no nelle rimesse solutorie	
<b>Si con saldo negativo extrafido</b>	<b>X</b>
<b>Si con saldo negativo entro/extra fido</b>	
<b>Mai</b>	
<b>Sempre</b>	
<b>Si con saldo positivo/negativo extra fido</b>	

<b>ORDINAMENTO PER SALDO DISPONIBILE</b>		
Dopo avere scelto tra saldo banca e saldo rettificato bisogna decidere se considerare prima i movimenti in avere o in dare		
<b>Prima Avere</b>	Seguito l'usuale criterio delle revocatorie bancarie	<b>X</b>
<b>Prima Dare</b>		

<b>COMPETENZE PAGATE</b>		
<b>Tutte le competenze incluse CMS e spese</b>		<b>X</b>
<b>Soli interessi</b>		
<b>Altre combinazioni</b>		

<b>SCANSIONE ELEMENTI PAGAMENTO RIMESSE</b>		
<b>Algoritmo orizzontale</b>	Pagare "per trimestre": esaurire le competenze (interessi extrafido legittimi e illegittimi, CMS extrafido legittime e illegittime, spese extrafido) del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre X+1	<b>X</b>
<b>Algoritmo verticale</b>	Pagare "per competenza": in stretta applicazione dell'art. 1194 c.c. pagare prima tutti gli interessi (legittimi e non), anche di trimestri successivi, prima di pagare le altre competenze	


Schema pagamento per trimestre (orizzontale).

Trimestre	Fido	Int. Debitori	CMS	Spese
1-1998	extra fido			
	<u>intra fido</u>			
2-1998	extra fido			
	<u>intra fido</u>			
3-1998	extra fido			
	<u>intra fido</u>			

Schema pagamento per competenza (verticale).

es. rimessa intervenuta al IV '99

trim.	fido	int. legittimi (ricalcolati)	int. illegittimi (banca - ricalcolati)	CMS legittime (ricalcolate)	spese legittime	capitale legittimo extra (-saldo disponibile rettificato prima della rimessa-fido)	CMS illegittime (banca - ricalcolate)	spese illegittime (banca - legittime)
I '98	entro fido							
	extra fido							
II '99	entro fido							
	extra fido							
III '99	entro fido							
	extra fido							
IV '99	entro fido							
	extra fido							



*Per correzioni e/o suggerimenti sul documento scrivere a:*

**Dr. Ermanno Garola**

*Commercialista  
Revisore contabile  
Consulente del Giudice  
Perito del Tribunale*

Cellulare +39 335 6007223

Email [e.garola@studiogarola.it](mailto:e.garola@studiogarola.it)

PEC [e.garola@odcec.torino.legalmail.it](mailto:e.garola@odcec.torino.legalmail.it)



**Commercialisti e Legali**

Via Cesare Battisti n. 6 - 10098 Rivoli (Torino)

Tel. +39 011 9561723 Fax +39 011 0023004

Email [info@studiogarola.it](mailto:info@studiogarola.it)

[www.studiogarola.it](http://www.studiogarola.it)

*Banking and financial services dispute resolution*

